

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE

PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI – PRESIDENTE

AVV. MARCELLO DE LUCA TAMAJO – ARBITRO

PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – ARBITRO

ha pronunciato il seguente

L O D O

nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0527 del 1° marzo 2012) promosso da:

Sig.ra Sabrina Sidoti e A.S.D. Pallacanestro Patti, con e presso l'Avv. Giovanni Allegro
(giallegro@pec.giuffre.it)

parti istanti

CONTRO

Federazione Italiana Pallacanestro, con e presso gli Avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro (a.valori@studiovalori.com)

parte resistente

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

1. Con istanza del 27 febbraio 2012, la Sig.ra Sabrina Sidoti, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della A.S.D. Pallacanestro Patti (d'ora in poi: Società Patti), adiva il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), chiedendo l'avvio di un arbitrato per l'annullamento e/o la riforma del C.U. n. 796 del 2 dicembre 2011, con il quale la Corte di Giustizia Federale della Federazione Italiana Pallacanestro (d'ora in poi: FIP), con la pronuncia n. 38, ha accolto il ricorso della Procura Federale FIP e ha disposto l'inibizione della Sig.ra Sabrina Sidoti da ogni attività federale e sociale per anni due, in relazione alla violazione dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia (d'ora in poi: RG) della FIP, che si riferisce all'obbligo di lealtà e correttezza.

2. La vicenda trae spunto da una segnalazione presentata alla Procura Federale dall'Ufficio contabilità della FIP, con riferimento all'erogazione dei contributi a favore della Società Patti per Nuovi Atleti Svincolati (d'ora in poi: NAS), pari a euro 20.724,00, e demandava l'indagine alla Procura per valutare se fossero state commesse irregolarità, da parte della società sportiva, nella conduzione del campionato provinciale *under 14* della stagione agonistica 2010/11, in particolare sul numero di tesserati iscritti a referto, inferiore a quanto previsto nel minimo per la partecipazione a campionato.

3. La Procura Federale, a seguito di indagini, riscontrava una serie di anomalie comportamentali della Società Patti nella partecipazione al campionato, tali da produrre “sconfitte umilianti” volte a falsare la regolarità del campionato, con il solo scopo di ottenere l'erogazione dei contributi NAS. Pertanto, procedeva al deferimento della Società Patti in persona del legale rappresentante Sig.ra Sabrina Sidoti, contestando le violazioni di cui agli artt. 43 e 44 RG della FIP.

4. La Commissione Nazionale Giudicante FIP, all'esito della istruttoria e della discussione, si pronunciava per il proscioglimento della Società Patti e per essa del proprio rappresentante legale. Riteneva, infatti, la Commissione che non vi fossero elementi certi per la validità della contestazione mossa dalla Procura, che era piuttosto basata esclusivamente su un ragionamento meramente deduttivo.

5. Contro la decisione della Commissione promuoveva ricorso la Procura Federale, derubricando l'illecito da quello di cui agli artt. 43 e 44 RG a quello di cui agli artt. 2 e 39 RG e appellandosi alla Corte di Giustizia FIP. La Corte accoglieva il ricorso sulla base della sussistenza della violazione dell'obbligo di lealtà e correttezza – ritenendo che la partecipazione al campionato fosse stata effettuata al solo fine di ottenere i contributi NAS – e per l'effetto irrogava la sanzione di inibizione della Sig.ra Sabrina Sidoti da ogni attività federale e sociale per anni due.

6. Sulla decisione della Corte di Giustizia Federale, la Sig.ra Sabrina Sidoti promuove istanza di arbitrato e chiede di *“Esperirsi il tentativo di conciliazione sulle questioni oggetto della presente controversia, finalizzato all'annullamento della impugnata decisione ed alla revoca delle seguenti sanzioni: 1. Anni due di inibizione alla Sig.ra Sidoti Sabrina, legale rappresentante della A.S.D. Pallacanestro Patti. 2. Mancata erogazione del contributo NAS per euro 20.724,00 relativo alla attività federale posta in essere dalla ricorrente associazione nell'anno 2010/11. In via subordinata chiede l'adozione di ogni altra equa soluzione prospettata dal nominato Collegio. In ogni caso con vittoria di spese ed attribuzioni del presente giudizio arbitrale, nonché condanna alla controparte delle spese di funzionamento di Collegio”*.

7. Si costituiva con propria memoria la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), replicando a quanto prodotto e argomentato da parte istante, svolgendo proprie considerazioni di merito e concludendo per *“rigettare l'istanza arbitrale promossa da Sidoti Sabrina in proprio e quale l. rapp.te della ASD Pall. Patti e tutte le domande in esso contenute, siccome inammissibili e infondate con conferma della decisione della Corte Federale FIP n. 38 (CU 796 del 02.12.2011). Con vittoria di spese, competenze, onorari di difesa, oltre al rimborso delle spese al 12,5%, all'IVA e CAP, e vinte le spese e gli onorari della procedura, con refusione delle somme versate e versande dalla FIP a tale titolo”*.

8. La parte istante nominava quale Arbitro l'Avv. Marcello de Luca Tamajo; la parte resistente provvedeva alla nomina dell'Arbitro nella persona del Prof. Avv. Maurizio Benincasa; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini che, in data 4 marzo 2012 formulava l'accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice.

9. Il Collegio Arbitrale teneva una prima udienza in data 19 aprile 2012 presso la sede del TNAS, dove veniva coltivata una ipotesi di tentativo di conciliazione ex art. 20, commi 1 e 2, del Codice, che non aveva, successivamente, nessun esito. Si teneva una seconda

udienza, in data 5 luglio 2012, dove le Parti discutevano nel merito, rispettando il principio del contraddittorio.
Il Collegio si riservava.

MOTIVI DELLA DECISIONE

10. La Sig.ra Sabrina Sidoti è stata sanzionata con la inibizione di due anni da ogni attività federale e sociale per avere violato l'art 2 RG della FIP, ovvero per essere venuta meno all'osservanza dell'obbligo di lealtà e correttezza, quali principi che sovrintendono l'esercizio e la partecipazione allo sport in generale.

La decisione che ha portato all'emanazione della sanzione è fondata sul fatto, dimostrato, che la Società Patti ha disputato un campionato "apparente" al solo fine di ottenere l'erogazione delle somme NAS. Infatti: ha perso tutte le partite del campionato, talvolta addirittura senza nemmeno ottenere un punto di canestro, tenuto conto che ha schierato in campo dei giovanissimi privi di una adeguata preparazione tecnico-sportiva e talvolta senza l'assistenza di un allenatore e/o dirigente accompagnatore. Da qui la rilevanza del comportamento "antisportivo", che lede i principi di lealtà e correttezza.

11. In effetti, risulta essere un comportamento sportivo quantomeno anomalo, non tanto quello di avere perso tutte le gare del campionato – sul punto va ricordata la "dottrina" di De Coubertin che da sempre ispira e indirizza l'attività sportiva (*"l'importante non è vincere ma partecipare"*) – ma piuttosto quello di avere voluto schierare una squadra non competitiva, composta da giovanissimi, ben al di sotto dei 14 anni, con un numero di atleti di numero inferiore a quelli richiesti da regolamento (9 atleti tesserati su 10 quale numero previsto a referto) e, talvolta, senza l'assistenza di un tecnico quale guida sicura per gli atleti in campo. Non può che lasciare quantomeno perplessi, in particolare, il punteggio di una gara, con una sconfitta di 101 a 0, che manifesta una preparazione tecnico-fisica dei giocatori della Società Patti sicuramente poco adeguata alla competizione. Sebbene risulti esagerato il giudizio della Corte di Giustizia, laddove scrive che tale comportamento e il conseguenziale esito sportivo delle partite di campionato risulta essere *"umiliante e frustante"* e *"serve solo per allontanare i ragazzi dalla pallacanestro"*.

Certo, si ha ragionevole motivo di ritenere che il comportamento e le scelte che hanno ispirato la partecipazione al campionato da parte della Società Patti, nei termini sopra rappresentati, va a incidere sulla lealtà e correttezza, quali principi che sovrintendono l'esercizio e la partecipazione allo sport in generale.

Vale però precisare, che la lealtà e la correttezza in ambito sportivo non si misurano sulla base della "qualità" degli atleti e della loro valida, oppure no, preparazione tecnico-sportiva, ma piuttosto sul comportamento da tenere dentro e fuori il campo da giuoco, *"osservando scrupolosamente tutte le disposizioni che regolano l'esercizio e la partecipazione allo sport in generale ed alla pallacanestro in particolare"* (art. 2, comma primo, RG della FIP). La Società Patti si è resa partecipe di un modo di esercizio e partecipazione del giuoco della pallacanestro che non può certo corrispondere ai canoni della lealtà e correttezza, cui deve essere improntata la disciplina sportiva. Anche dal punto di vista dell'immagine stessa dello sport, e della pallacanestro in particolare, risulta certamente diseducativo il comportamento che ha caratterizzato le scelte compiute dalla Società Patti nel campionato provinciale *under 14* della stagione agonistica 2010/11. Con lo svolgimento di un campionato "apparente", finalizzato a ottenere il finanziamento NAS, pari a euro 20.724,00.

12. La questione sulla quale è chiamata a pronunciarsi questo Collegio, riguarda nello specifico il legale rappresentante della Società Patti, la Sig.ra Sabrina Sidoti, quale responsabile della violazione dell'obbligo di lealtà e correttezza (art. 2 R.G.) e pertanto sanzionata con l'inibizione per anni due da ogni attività federale e sociale. Sul punto, questo Collegio ritiene che sia eccessiva la quantificazione della sanzione, tenuto conto che la norma prevede una ampia gradualità sanzionatoria inibitoria. Infatti, l'art. 39, comma primo, R.G. F.I.P., prescrive che *"Si applica l'inibizione da tre mesi a tre anni a chiunque, violando i principi di lealtà e correttezza, con azioni od omissioni volontarie, dirette o mediate, violi qualsiasi disposizione regolamentare non diversamente sanzionata. In caso di desistenza volontaria, la sanzione è ridotta della metà. Nel caso in cui l'azione o omissione sia diretta a conseguire un illecito vantaggio la sanzione è aumentata"*. Nel caso della Sig.ra Sabrina Sidoti, va rilevato come questa sia subentrata alla carica, quale legale rappresentante della Società Patti, il 28 marzo 2011, e quindi ben oltre i fatti contestati, che invece risalgono prevalentemente all'anno 2010. Pertanto, le può essere attribuita una responsabilità temporalmente circoscritta, e comunque individuabile solo per una breveorno di tempo rispetto allo svolgimento complessivo del campionato provinciale *under 14* svolto dalla Società Patti. Certo, avrebbe dovuto, nel momento in cui ha assunto la carica, dissociarsi rispetto alle scelte compiute dalla Società Patti, sia pure senza potere modificare quanto ormai già compiuto, in termini di mancata lealtà e correttezza, nella prevalenza dello svolgimento del campionato.

Il Collegio, per quanto sopra esposto, ritiene maggiormente conforme a una valutazione fondata sul principio di equità e giustizia, riformare parzialmente la decisione della Corte di Giustizia e ridurre a mesi 12 la sanzione inflitta.

P.Q.M.

Il Collegio arbitrale, all'unanimità, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie parzialmente l'istanza di arbitrato e riforma la decisione della Corte Federale FIP n. 38 (C.U. n. 796 del 2 dicembre 2011) riducendo a 12 mesi la sanzione in favore della Sig.ra Sabrina Sidoti.

Così dispone per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione:

- a) compensa integralmente le spese per assistenza difensiva;
- b) dichiara le parti – Sig.ra Sabrina Sidoti, A.S.D. Pallacanestro Patti e Federazione Italiana Pallacanestro – tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa tra loro, al pagamento dei diritti degli arbitri e del CONI, che liquida, complessivamente, in € 4.500,00.
- c) compensa i diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport.
- d) dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti.

Così deciso in Roma, il giorno 5 luglio 2012, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di quattro originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.

F.to Tommaso Edoardo Frosini

F.to Marcello de Luca Tamajo

F.to Maurizio Benincasa